

COMUNE di VERONA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE
ORDINANZE COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 dell'8.11.2001

ARTICOLO 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'attuazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, stabilendo le norme applicabili, la procedura e l'entità delle sanzioni amministrative per le infrazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze del Comune.

ARTICOLO 2
(Norme e procedura)

1. Le norme e la procedura applicabili sono quelle stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, a norma dell'art. 107 della Legge 18/8/2000, n. 267, e dell'art. 80 dello Statuto Comunale, compete al Dirigente l'adozione dei provvedimenti riferibili alla stessa legge.

ARTICOLO 3
(Entità delle Sanzioni Amministrative)

1. Alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali consegue la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal regolamento, oppure dall'ordinanza, in misura non inferiore a L. 50.000 (Euro 25,82) e non superiore a L. 6.000.000 (Euro 3.098,74).

ARTICOLO 4
(Norma transitoria)

1. Vengono confermate, per il pagamento in misura ridotta, le sanzioni ai Regolamenti ed alle ordinanze comunali accertate mediante verbale nella vigenza della L. 142/90 e successive modificazioni.
2. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a firma degli assessori delegati il cui procedimento non sia ancora estinto vengono ratificate, anche in pendenza di contenzioso, mediante atto del dirigente nominato dal sindaco ai sensi dell'art. 80, comma 4, lett. b) dello Statuto Comunale, approvato con Deliberazione consiliare 10 ottobre 1991, n. 194 e successive modificazioni, e dell'art. 107 L. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, per i quali sia già stato fissato l'importo della sanzione amministrativa da pagare, continuerà ad applicarsi la sanzione già prevista nello stesso Regolamento, oppure nella stessa ordinanza, oppure con delibera della Giunta comunale n. 1647 dell'1 ottobre 1996.

ARTICOLO 5
(Esecuzione d'ufficio)

1. Per le violazioni alle Ordinanze del Comune a cui non sia data, dopo l'emissione del verbale di accertamento, spontanea esecuzione da parte dell'obbligato, il Comune procederà all'esecuzione d'ufficio, secondo le norme dettate dall'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.